



*Prefettura di* ..... **MODENA**  
*Ufficio territoriale del* **Governo**

Prot. n. 4951/05/WA/AREA 1

Modena, 18 maggio 2005

AL S.U.L.P.M.  
Segreteria Provinciale di Modena

OGGETTO: Qualifica di agente di pubblica sicurezza ad operatori della polizia municipale già obiettori di coscienza.

Con riferimento alla richiesta del 14.2.2005, relativa all'oggetto, si osserva che l'articolo 3, comma 5, della Legge n. 65/1986 stabilisce che i vigili urbani cui sia stata riconosciuta la qualifica di agente di P.S. possono essere dotati di armi in relazione ai servizi da essi espletati. Da ciò discende che la semplice nomina di agente di P.S., nella fattispecie, non autorizza il vigile urbano a portare l'arma.

Tale assunto appare, peraltro, avvalorato dal dettato dell'articolo 6 del D.P.R. n. 147/1987 il quale prevede che gli addetti ai servizi di polizia municipale possano portare l'arma soltanto in relazione ai servizi in cui ciò sia necessario in via continuativa o per lo meno occasionale. Inoltre, la stessa legge e il D.M. 4 marzo 1987, n. 145, rimettono alla disciplina locale di individuare i servizi di polizia municipale per i quali è previsto l'armamento. Sicché è agevole intendere che la nomina ad agente di P.S. non autorizza di per sé il vigile urbano a portare l'arma in dotazione.

Alla luce di tali considerazioni si può senz'altro concludere che i vigili urbani che abbiano fatto obiezione di coscienza e nei confronti dei quali vige un divieto assoluto di portare armi, potranno essere nominati agenti di P.S., ma in nessun caso potranno essere adibiti a servizi per i quali occorre l'uso delle armi.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

(CASTALDO)